

**REGOLAMENTO SULL'ISTITUZIONE  
ED IL FUNZIONAMENTO DEL  
NUCLEO DI VALUTAZIONE**

## Sommario

Art. 1 - Oggetto .....	
pag.	3
Art. 2 – Definizione, funzioni e compiti .....	
pag.	3
Art. 3 - Accesso ai documenti amministrativi e relazioni dell'attività.....	
pag.	4
Art. 4 – Sede e riunioni .....	
pag.	4
Art. 5 – Composizione, nomina, durata, cessazione e revoca .....	
pag.	4
Art. 6 – Requisiti e compensi .....	
pag.	5
Art. 7 – Incompatibilità .....	
pag.	5
Art. 8 - Entrata in vigore .....	
pag.	5

### **Art. 1 - Oggetto**

Il presente regolamento disciplina le modalità di istituzione, le funzioni, i compiti e le attività svolte dal Nucleo di Valutazione.

### **Art. 2 – Definizione, funzioni e compiti**

1. Il Nucleo di Valutazione è un organismo indipendente, cui l'Ente affida il compito di promuovere, supportare e garantire la validità metodologica dell'intero sistema di gestione della performance, nonché la sua corretta applicazione.

2. Il nucleo di valutazione opera in posizione di autonomia e indipendenza, sia rispetto agli organi di governo (Consiglio di Amministrazione), sia rispetto ai responsabili della gestione (Direzione).

3. Esercita i compiti previsti dal presente regolamento e da tutti i documenti che saranno adottati dall'Ente in materia di gestione del ciclo della performance e del conseguente sistema di valutazione della performance e quelli attribuiti ai nuclei di valutazione o all'organismo indipendente di valutazione direttamente dalla legge.

4. In particolare il nucleo di valutazione esercita le seguenti attività:

a. effettua la valutazione annuale dei Dirigenti accertando il reale conseguimento degli obiettivi programmati, ai fini dell'erogazione dell'indennità di risultato, secondo quanto stabilito dal sistema di valutazione e di incentivazione adottato dall'ente;

b. collabora con funzione consultiva con il Direttore nella valutazione annuale delle eventuali posizioni organizzative secondo quanto stabilito dal sistema di valutazione e di incentivazione adottato dall'ente;

c. effettua la valutazione della performance organizzativa dell'Ente;

d. propone al Consiglio di Amministrazione la definizione e l'aggiornamento della metodologia di valutazione dei Dirigenti e, di concerto con il Direttore, delle eventuali posizioni organizzative;

e. sottopone, di concerto con il Direttore dell'Ente, all'approvazione del Consiglio di Amministrazione le metodologie permanenti di valutazione delle posizioni organizzative e del restante personale dipendente, anche ai fini della progressione economica;

f. verifica l'adozione e l'attuazione del sistema di valutazione permanente dei Responsabili di Servizio e del personale dipendente;

g. collabora, se richiesto, con il Direttore ed i vari Responsabili, alla valutazione dei dipendenti loro assegnati, garantendo la correttezza dei processi di misurazione, valutazione e di attribuzione dei premi al personale, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;

h. certifica sia la regolarità della costituzione del fondo delle risorse decentrate di cui all'art. 15 del CCNL 01.04.1999, sia l'eventuale possibilità di suo incremento;

i. collabora con l'Amministrazione e con i Responsabili per il miglioramento organizzativo e

gestionale dell'Ente;

j. svolge ogni altra funzione prevista da disposizioni legislative o regolamentari.

5. Al nucleo di valutazione può essere altresì attribuito, da parte del Consiglio di Amministrazione, lo svolgimento di attività strumentali all'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui al presente regolamento.

### **Art. 3 - Accesso ai documenti amministrativi e relazioni dell'attività**

1. Il nucleo di valutazione ha accesso ai documenti amministrativi e può richiedere alla Direzione ed alle varie Aree atti ed informazioni inerenti la propria attività.

2. Gli esperti esterni si impegnano a fare uso riservato di tutti i dati e le informazioni di cui venissero a conoscenza nel corso della loro attività, nel rispetto delle norme previste dal D. Lgs. 196/2003 e successive modificazioni.

3. Il nucleo di valutazione relaziona, con cadenza periodica, agli organi di vertice dell'Amministrazione sui risultati dell'attività svolta ai fini della ottimizzazione della performance organizzativa dell'Ente; rileva gli aspetti critici e può fornire proposte per il miglioramento dell'organizzazione complessiva.

### **Art. 4 – Sede e riunioni**

1. Il nucleo di valutazione ha sede presso l'Ente e si riunisce in locali messi a disposizione da quest'ultimo.

2. Le sedute del Nucleo di Valutazione non sono pubbliche. In relazione agli argomenti inseriti all'ordine del giorno possono essere convocati amministratori e/o dipendenti dell'Ente interessati ai processi di gestione.

3. I verbali e il materiale di lavoro sono depositati presso l'Area Risorse Umane che svolge le funzioni di Segreteria del Nucleo di Valutazione.

### **Art. 5 – Composizione, nomina, durata, cessazione e revoca**

1. Il Nucleo di Valutazione può avere la forma di organo monocratico o collegiale.

2. Qualora il Nucleo sia monocratico, esso di norma è composto da un esperto esterno all'Amministrazione.

3. I membri esterni del Nucleo, sia esso costituito in forma collegiale che monocratica, sono scelti tra soggetti con competenze in tecniche di valutazione della performance e del personale delle pubbliche amministrazioni, nonché sul controllo di gestione.

4. I membri del Nucleo vengono nominati per tre anni con provvedimento del Consiglio di Amministrazione, il quale, esaminando il *curriculum vitae* presentato dai candidati, valuta l'esperienza degli interessati e l'idoneità a ricoprire l'incarico.

5. I componenti del Nucleo sono revocabili solo per inadempienza e cessano dall'incarico per:

- a) scadenza del mandato;
- b) dimissioni volontarie;
- c) impossibilità, derivante da qualsivoglia causa, a svolgere l'incarico per un periodo di tempo superiore a novanta giorni.

#### **Art. 6 – Requisiti e compensi**

1. Il componenti del Nucleo di valutazione devono essere in possesso di elevata professionalità ed esperienza, rinvenibile nel curriculum vitae dei candidati, nell'ambito delle materie correlate al lavoro pubblico, agli aspetti giuridici ed economici del personale degli Enti locali e agli aspetti organizzativi e gestionali.
2. Possono far parte del Nucleo di valutazione di questo Ente anche soggetti che partecipano ad altri nuclei o organismi indipendenti di valutazione.
3. L'importo da corrispondere al Nucleo di Valutazione è stabilito dal Consiglio di Amministrazione nella deliberazione di nomina.
4. Il *curriculum vitae* dei componenti del Nucleo di Valutazione deve essere pubblicato sul sito dell'Ente nella sezione Trasparenza, valutazione e merito.

#### **Art. 7 – Incompatibilità**

I componenti del Nucleo di valutazione non possono essere nominati tra soggetti che:

- a. rivestano incarichi pubblici elettivi, cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche nei tre anni precedenti la designazione;
- b. siano componenti degli organi di cui all'art. 36 del D. Lgs. 267/00 o abbiano ricoperto tale incarico nei tre anni precedenti la designazione;
- c. Valgono inoltre le incompatibilità previste dagli artt. 2382 e 2399 del codice civile.

#### **Art. 8 - Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il 1° Settembre 2015.